



Prot.n. 6118

Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Perticara e di Miniera, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.

Il servizio di trasporto scolastico consiste nell'offrire linee differenziate di percorsi scuolabus in considerazione della specificità del territorio comunale e dell'ubicazione dei vari plessi scolastici.

Con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 è stato deciso, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000, di esternalizzare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per 5 anni, il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di:

- A) Secchiano M. e Ponte Santa Maria Maddalena (Uffogliano) per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
- B) Perticara e Miniera per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria.

Tra le motivazioni alla base della decisione dell'esternalizzazione del servizio, di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 20/2012, la seguente: *"...non esistono le condizioni per effettuare il servizio in parola in economia ovvero con propri mezzi e personale poiché il comune di Novafeltria non ha i mezzi scolastici necessari (scuolabus), né il personale (autisti scuolabus) necessario alla loro conduzione, avendo in servizio n. 3 autisti scuolabus già impegnati nelle restanti tratte e non ha altresì disponibilità finanziarie per acquistare i mezzi, né possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti..."*.

Nulla è cambiato rispetto a quanto sopra evidenziato.

A fine giugno 2015 è scaduto, tra l'altro, il contratto di appalto relativo al servizio di trasporto scolastico nelle succitate frazioni indicate alla lettera B).

Si pone adesso la necessità di rivalutare l'organizzazione del servizio per il prossimo periodo, nell'ambito delle determinazioni del Consiglio comunale, di cui alla deliberazione n. 20/2012 suddetta.

In proposito si deve considerare che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4. del D.L. n.138/2011 sopra citato, la disciplina applicabile è attualmente quella dell'art. l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, il quale testualmente dispone: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ".

